



Prot. n. 4615

Matera lì, 02/08/2024

OGGETTO: BANDO PUBBLICO DI PROCEDURA PER LA FORMAZIONE DI GRADUATORIE DI ISTITUTO PER IL SETTORE ARTISTICO DISCIPLINARE **CODI/02 - CHITARRA** PER L'A.A. 2024/2025

IL DIRETTORE

- Vista** la Legge 21.12.1999 n. 508 "Riforma delle Accademie di Belle Arti, dell'Accademia Nazionale di Danza, dell'Accademia Nazionale di Arte Drammatica, degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, dei Conservatori di Musica e degli Istituti Musicali Pareggiati";
- Visto** il D.P.R. n. 132 del 28 febbraio 2003, recante criteri per l'autonomia statutaria e regolamentare delle Istituzioni di Alta Cultura;
- Visto** il Decreto Legislativo del 30.03.2001, n. 165, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", e successive modificazioni e integrazioni;
- Visto** il Decreto Legislativo 11.04.2006 n. 198, "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna", e successive modificazioni e integrazioni;
- Visto** il vigente CCNL del comparto delle Istituzioni di Alta Formazione e Specializzazione Artistica e Musicale;
- Visto** lo Statuto del Conservatorio di Musica "E. R. Duni" di Matera, approvato con D.D. n. 332 dell'11/7/2005, come modificato con D.D. 451 del 13 marzo 2019;
- Vista** la nota della Direzione Generale A.F.A.M. prot. 3154 del 9/06/2011, avente ad oggetto "graduatorie d'istituto";
- Vista** la nota della Direzione Generale A.F.A.M. prot. 3516 dell'1/07/2011, ad integrazione della precedente;

DISPONE

Art. 1 - Indizione procedura pubblica.

È indetta presso il Conservatorio di musica "E. R. Duni" di Matera una procedura selettiva pubblica, per soli titoli, finalizzata alla formazione di una graduatoria di istituto per il Settore artistico- disciplinare

CODI/02 – CHITARRA

Art. 2 – Requisiti generali di ammissione.

Per l'ammissione alla procedura è richiesto il possesso dei requisiti generali per l'accesso al pubblico impiego. I requisiti devono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.





Art. 3 – Termini e modalità di presentazione della Domanda.

1. La domanda di partecipazione alla selezione pubblica deve essere presentata, a pena di esclusione, solo per via telematica, utilizzando il formato di inserimento dati richiesto dalla piattaforma informatica dedicata alla pagina: <https://pica.cineca.it/consmt/docenti07-2024/> entro, e non oltre, le **ore 12:00 del 1 settembre 2024**. Ciascun candidato potrà accedere attraverso un'identità SPID o attraverso un documento di identità digitalizzato in formato PDF ed allegato alla domanda; è necessario che il candidato sia in possesso di un indirizzo di posta elettronica per poter effettuare la registrazione al sistema.
2. Le domande inviate anteriormente alla pubblicazione del presente avviso non saranno prese in considerazione.
3. Comportano inoltre l'inammissibilità della domanda, ovvero l'esclusione dalla procedura, il mancato rispetto dei termini della presentazione della domanda e la presenza di alterazioni apportate nella documentazione.
4. L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte degli interessati, la mancata ovvero tardiva comunicazione di cambio di indirizzo, né per eventuali disguidi imputabili a terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.

Art. 4 – Documentazione della Domanda.

1. Nella domanda il candidato dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità:
 - a) Cognome e Nome;
 - b) Luogo e data di nascita;
 - c) Cittadinanza;
 - d) Codice fiscale;
 - e) Indirizzo di residenza;
 - f) Eventuale domicilio eletto ai fini della procedura (preferibilmente in Italia anche per gli stranieri);
 - g) Recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
 - h) Estremi esatti della graduatoria per la quale intende concorrere;
 - i) di essere in possesso dei requisiti generali per l'accesso al pubblico impiego;
 - j) solo per i candidati stranieri: possesso di adeguata conoscenza della lingua italiana.

Inoltre, la domanda deve essere corredata da:

- a) Autocertificazione attestante il possesso dei titoli di studio e di servizio;
 - b) Autocertificazione attestante il possesso dei titoli artistico-culturali e professionali specificatamente attinenti all'insegnamento per il quale si chiede l'inserimento in graduatoria;
 - c) Eventuale elenco, con firma elettronica qualificata/digitale, di altri titoli e/o documenti che il candidato ritiene utili ai fini dell'inserimento in graduatoria. Per ottenerne il riconoscimento il candidato dovrà produrre le relative certificazioni o attestazioni, ovvero una dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.
2. Non sono valutabili i titoli di studio e di servizio per i quali manchi la certificazione, ovvero l'autocertificazione sottoscritta, ovvero siano dichiarati dati non veritieri. Non sono valutabili i titoli di servizio per i quali non sia precisata la natura, il riferimento alla procedura selettiva pubblica da cui il contratto è scaturito e, per i contratti di collaborazione o di prestazione d'opera intellettuale, il numero di ore di effettivo servizio.





3. Le autodichiarazioni mendaci o la produzione di documenti falsi comportano l'esclusione dalla procedura e la decadenza dalla graduatoria, e sono perseguibili ai sensi della normativa vigente.
4. Per i candidati stranieri, a pena di esclusione dalla procedura, la documentazione deve essere presentata in forma legalizzata dalle competenti autorità consolari italiane e corredata da una traduzione in lingua italiana conforme al testo straniero, redatta dalle stesse autorità consolari ovvero da un traduttore ufficiale.
5. La Commissione esaminatrice ha la facoltà, per ciò che riguarda i titoli artistico-culturali e professionali, ove lo ritenga necessario, ai fini di una congrua valutazione, di richiedere al candidato l'esibizione degli originali o di riproduzioni (fotostatiche o supporti informatici) dei titoli dichiarati, entro il termine perentorio di dieci giorni. L'intempestiva produzione dei titoli determina l'impossibilità per la commissione di tenerne conto ai fini della valutazione.

Art. 5 – Valutazione dei titoli.

1. La valutazione dei titoli sarà effettuata ai sensi della Tabella allegata alla Nota della Direzione Generale A.F.A.M. Prot. 3154 del 9.06.2011.
2. Ciascun candidato potrà inserire un numero massimo di **30 (trenta) titoli Artistico-professionali** valutabili, ovvero afferenti al Settore artistico disciplinare oggetto della procedura comparativa.
3. Non saranno valutati i titoli inseriti con formati differenti da quelli richiesti dalla piattaforma informatica di cui all'art. 3 del presente bando.

A) TITOLI DI STUDIO E DI SERVIZIO <i>cfr. Tabella di valutazione Nota della Direzione Generale A.F.A.M. Prot. 3154 del 9.06.2011</i>	
<p>Titoli di Studio rilasciati da: Conservatorio, Istituto Musicale Pareggiato, Accademia di Belle Arti statale o legalmente riconosciuta o Istituto Superiore per le Industrie Artistiche, o titolo equipollente rilasciato da istituzioni di pari livello della Comunità Europea.</p> <p>a) attinente al S.A.D. oggetto della procedura (un solo titolo per ordinamento): - Diploma del Previgente ordinamento o Diploma accademico di I livello (3 pt.) - Diploma accademico di II livello (2 pt.)</p> <p>b) non attinente al S.A.D. oggetto della procedura o altri titoli, anche attinenti al S.A.D. (1,5 pt.)</p>	max 30 punti
<p>Titoli di Servizio Servizi prestati nei Conservatori o Istituti Musicali pareggiati, nelle Accademie di Belle Arti Statali o Legalmente riconosciute; è valutato anche il servizio prestato con contratti di collaborazione o di prestazione d'opera intellettuale purché stipulati a seguito di procedura selettiva pubblica.</p> <p>a) attinente al S.A.D. oggetto della procedura (3,6 pt. max per ogni anno accademico) 3,6 pt. per ogni anno accademico (almeno 180 giorni o 180 ore) 0,6 pt. per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni o per ogni contratto di almeno 30 ore</p> <p>b) non attinente al S.A.D. oggetto della procedura (1,8 pt. max per ogni anno accademico) 1,8 pt. per ogni anno accademico (almeno 180 giorni o 180 ore) 0,3 pt. per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni o per ogni contratto di almeno 30 ore</p>	





--	--

B) TITOLI ARTISTICO – CULTURALI E PROFESSIONALI		
<i>cfr. Tabella di valutazione Nota della Direzione Generale A.F.A.M. Prot. 3154 del 9.06.2011</i>		
Titoli culturali:		max 8 punti
Diploma di perfezionamento rilasciato dall'Accademia Nazionale di S. Cecilia in Roma o altra istituzione analoga anche della Comunità Europea. a) attinente al S.A.D. oggetto della procedura (4 pt.) b) non attinente al S.A.D. oggetto della procedura (2 pt.)		
Diploma di laurea, di specializzazione, di dottorato di ricerca rilasciati da Università (3 pt.)		
Borsa di studio conferite da università o enti pubblici (1 pt.)		
Diploma di perfezionamento post - laurea di durata non inferiore ad un anno rilasciato da Università Statali e non Statali e/o Master di I livello rilasciato dalle istituzioni dell'A.F.A.M. (1 pt.)		
Master di II livello e/o corso di specializzazione rilasciato dalle istituzioni dell'A.F.A.M. (2 pt.)		
Titoli artistico-professionali:		max 85 punti
Pubblicazioni edite attinenti alle discipline oggetto di studio nelle Istituzioni di Alta Cultura Artistica e Musicale.	max 72 pt.	
Produzione musicale (composizioni, trascrizioni, incisioni, revisioni) edita ed eseguita in pubblici concerti; per produzione artistica esposta in mostre personali e/o collettive o per produzione artistica oggetto di articoli di stampa, monografie, libri d'arte.	max 72 pt.	
Attività concertistica e professionale, idoneità in concorsi nazionali per Orchestre lirico -sinfoniche di Enti nazionali - Fondazioni, idoneità nelle Orchestre della RAI.	max 72 pt.	
Contratti di collaborazione o di prestazione d'opera intellettuale nei Conservatori o Istituti Musicali pareggiati, Accademie di Belle Arti Statali o Legalmente riconosciute o Università non assimilabili a quelli previsti tra i titoli di servizio, per ogni anno accademico. (1 pt. per anno accademico)	max 3 pt.	
Inclusione in graduatoria di merito in pubblico concorso per esami e titoli nei Conservatori di musica e nelle Accademie di Belle Arti per lo stesso insegnamento cui si riferisce la graduatoria.	5 pt.	
Inclusione in graduatoria di merito in pubblico concorso per esami e titoli nei Conservatori di musica e nelle Accademie di Belle Arti per insegnamento diverso da quello cui si riferisce la graduatoria.	2,5 pt. per ogni inclusione	
Per servizio didattico prestato presso istituzioni estere di pari livello nell'ambito della comunità europea. a) attinente al S.A.D. oggetto della procedura (1 pt. per annualità) b) non attinente al S.A.D. oggetto della procedura	max 5 pt.	
		max 30 titoli valutabili





(0.5 pt. per annualità)

Art. 6 – Commissione esaminatrice.

1. La Commissione per la valutazione dei titoli è nominata con Decreto del Direttore del Conservatorio di Musica;
2. Il decreto di costituzione delle Commissioni è pubblicato nella sezione bandi del portale <https://afam.miur.it> e sul sito internet istituzionale – Amministrazione Trasparente – Bandi di Concorso del Conservatorio e sul sito InPA.

Art. 7 – Adempimenti della Commissione.

1. La Commissione giudicatrice determina preventivamente i criteri per la valutazione dei titoli prodotti dai candidati, nel rispetto di quanto previsto dalla Tabella di valutazione dei titoli degli aspiranti allegata alla Nota della Direzione Generale A.F.A.M. prot. 3154 del 09.06.2011.
2. La Commissione stila la graduatoria dei candidati, per lo specifico settore artistico-disciplinare, secondo l'ordine decrescente dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato; In caso di parità di punteggio precede il candidato più giovane di età.
3. Gli aspiranti che riportino un punteggio inferiore a 24 (ventiquattro) per i titoli artistico - culturali e professionali non sono inclusi nelle graduatorie ma vengono inseriti in un elenco alfabetico dei candidati non idonei, pubblicato contestualmente alla pubblicazione della graduatoria.

Art. 8 – Pubblicazione della graduatoria.

1. La graduatoria provvisoria è pubblicata per 5 giorni nella sezione Bandi del portale <https://afam.miur.it> e sul sito internet istituzionale – Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso del Conservatorio di Musica e sul sito InPA.
2. Esaurite tali fasi, il Direttore approva in via definitiva la graduatoria di merito con provvedimento reso pubblico nella sezione bandi del portale <https://afam.miur.it> e sul sito internet istituzionale – Amministrazione Trasparente – Bandi di Concorso del Conservatorio di Musica e sul sito InPA.
3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alla Legge 7 agosto 1990 n. 241 s.m.i. gli uffici del Conservatorio adottano ogni opportuna iniziativa per consentire l'accesso ad atti e documenti che riguardino la posizione degli interessati.

Art. 9 – Validità della graduatoria.

1. Le graduatorie hanno validità limitata all'a.a. 2024/2025.
2. Il reclutamento a tempo determinato, a valere nelle graduatorie di Istituto oggetto del presente bando, è subordinato alle nomine in ruolo ed allo scorrimento delle graduatorie nazionali.

Art. 10 – Trattamento dei dati personali.

1. Il Conservatorio di Musica si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dai candidati e a trattare tutti i dati solo per le finalità connesse alla procedura e alla eventuale stipula e gestione dei rapporti di lavoro.
2. Ai sensi del vigente Regolamento Generale sulla Protezione dei dati, i dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso l'Ufficio Protocollo e l'Ufficio Personale del Conservatorio di Musica, per le finalità di gestione della procedura e sono trattati manualmente e con modalità informatica, anche





successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto di lavoro medesimo.

3. La notifica dei predetti dati è obbligatoria al fine della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla procedura.

Art. 11 – Accertamenti sulle dichiarazioni sostitutive.

1. Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, l'Istituto può procedere in qualsiasi momento ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai candidati.
2. Nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, oltre all'esclusione dalla procedura e alla decadenza dall'impiego, si applicano le disposizioni penali previste dall'articolo 76 del predetto D.P.R. 445/2000.

Art. 12 – Responsabile del procedimento.

Ai sensi e per gli effetti della legge 07.08.1990 n. 241, e successive integrazioni e modificazioni, il responsabile del procedimento è il Direttore del Conservatorio "E. R. Duni" di Matera.

IL DIRETTORE

(M° Carmine Antonio Catenazzo)

